Tabella n. 1

Delibere di bilancio

Anno	Bilancio preventivo	Bilancio consuntivo
1997	31 ottobre 1996 (3 luglio 1997)	29 aprile 1998 (28 luglio 1998)
1998	28 ottobre 1997 (30 aprile 1998)	30 aprile 1999 (29 luglio 1999)
1999	29 ottobre 1998 (31 dicembre 1998)	28 aprile 2000 (1° agosto 2000)
2000	13 dicembre 1999 (21 gennaio 2000)	27 aprile 2001 (5 luglio 2001)
2001	27 ottobre 2000 (10 gennaio 2001)	26 aprile 2002 (21 maggio 2002)

N.B. In parentesi sono indicate le date relative alla approvazione interministeriale.

8. La realizzazione della previsione assestata e gli indici di scostamento.

Nell'unita tabella n. 2 le percentuali di accertamenti ed impegni rispetto alle corrispondenti previsioni evidenziano livelli soddisfacenti solo in relazione al 1999 e discreti per il 2001, mentre negli altri tre anni il difetto di stima appare evidente.

Nel 1997 e 1998 sono state determinanti l'utilizzazione del cospicuo fondo di riserva (peraltro, all'uopo incrementato in corso d'esercizio) e nel 2000 l'esiguità degli impegni (solo 682 milioni) a fronte dei 14,5 miliardi circa di investimenti in conto capitale previsti per la realizzazione di impianti portuali e acquisto di attrezzature (inutilizzato è risultato anche 1 miliardo stanziato per acquisti di partecipazioni azionarie).

Tabella n. 2

Indici di scostamento tra previsioni definitive e risultanze

(in milioni)

	1997	1998	1999	2000	2001
ENTRATE					
Prev.def.	37.986	39.114	29.741	34.348	84.549
di cui avanzo amm.	(14.559)	(16.868)	(5.000)	(16.550)	(17.680)
Accertam.	18.756	19.794	25.466	16.421	65.739
Indici di scostamento	50,6%	49,4%	14,4%	52,2%	22,2%
SPESE					
Prev. def.	37.986	39.114	29.741	34.348	84.549
Impegni	18.386	18.361	25.006	15.595	67.284
Indici di scostamento	51,6%	53,1%	15,9%	54,6%	20,4%

Gli indici di scostamento evidenziati nell'Appendice allegata al presente referto evidenziano il non accurato assestamento della previsione originaria, tanto più inspiegabile in quanto posto in essere a ridosso della fine dell'esercizio.

Che gli stanziamenti di spese iniziali poi possano configurarsi esuberanti in corso di esercizio può derivare dalla natura di determinate spese come quelle in conto capitale, data la durata delle fasi preliminari - talora eccedenti l'esercizio - all'assunzione dei relativi impegni, ma in altri casi risulta privo di giustificazione lo scostamento come nel ricordato incremento del fondo di riserva, risultato poi inutile.

Nell'uno e negli altri casi, ad ogni modo, è d'uopo adeguare la stima in sede di assestamento.

A monte va poi osservata la disposizione dell'art. 3, c. 9 del regolamento e cioè:

- una rigorosa appostazione in entrata solo di quelle somme munite del requisito dell'attendibilità, rispetto alle quali cioè sussista un'obbligazione giuridicamente perfezionata in capo a terzi, generatrice del credito per l'Autorità;

- l'iscrizione di spese in relazione a programmi che siano non solo "definiti" (e non cioè ancora in itinere) ma altresì che siano coerenti con "le concrete capacità operative dell'Autorità nel periodo di riferimento"

9. I saldi finanziari complessivi e i relativi indici di autonomia.

Prima di procedere all'analisi della parte corrente, è d'uopo un cenno sui tratti essenziali dei consuntivi dell'Autorità.

Come risulta dalla tabella n. 3, i saldi finanziari complessivi sono stati in ogni anno di segno positivo, tranne nel 2001, connotato da un disavanzo di 1,5 miliardi, al quale hanno contribuito sia le poste correnti sia quelle in conto capitale e in particolare la spesa per acquisto di beni di consumo e servizi, che è aumentata da 7 miliardi a 11,86 miliardi circa e quella per interventi in conto capitale, passata da 944 milioni a 47,09 miliardi, non interamente derivanti dal trasferimento statale (che è stato di 46,25 miliardi circa).

Tabella n. 3

SINTESI DEL RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

ENTRATE	1997	1998	1999	2000	2001
Correnti	15.637	15.456	18.400	13.791	17.011
In conto capitale	638	1.347	4.961	662	46.320
Per partite di giro	2.481	2.991	2.105	1.968	2.408
Totale entrate	18.756	19.794	25.466	16.421	65.739
Disavanzo fin.	0	0	0	0	1545
Totale a pareggio	18.756	19.794	25.466	16.421	67.284
SPESE	1997	1998	1999	2000	2001
Correnti	15.138	13.427	17.881	12.686	17.780
In conto capitale	767	1.943	5.020	944	47.096
Per partite di giro	2.481	2.991	2.105	1.968	2.408
Totale spese	18.386	18.361	25.006	15.598	67.284
Avanzo fin.	370	1.433	460	623	0
Totale a pareggio	18.756	19.794	25.466	16.221	67.284

Dalla tabella n. 3 emerge che negli altri anni agli investimenti in conto capitale l'Autorità ha fatto fronte, sia pure in minore misura, anche con entrate correnti (mentre nel 2001 il cennato disavanzo di 1,54 miliardi ha trovato copertura nel cospicuo avanzo di amministrazione).

Circa la struttura dei bilanci dell'Ente, va sottolineato che ad una consistenza rilevante, ancorché altalenante, degli importi di entrata e di spesa di parte corrente, si sono contrapposte esigue poste per investimenti in conto capitale, se si eccettua il 2001, per effetto dell'indicato trasferimento statale di 46,25 miliardi.

In siffatto contesto meritano un cenno, da ultimo, anche il costante equilibrio di parte corrente, ciò che attribuisce all'Ente sicurezza operativa, e, come risulta dall'Appendice al presente referto, un soddisfacente indicatore di autonomia finanziaria, oggetto nel successivo paragrafo di specifica analisi e peraltro di una pertinente puntualizzazione nel paragrafo 13.

10. Le entrate contributive.

Il rapporto, invero, tra entrate per trasferimenti correnti ed entrate proprie evidenzia la preponderante incidenza di queste ultime, che genera un'autonomia finanziaria prossima all'unità, tranne nel 2001 (risultata di 0,8), per effetto dell'intervento dello Stato di 2,75 miliardi destinati alle spese generali e alle spese di progettazione relative ai cennati investimenti in conto capitale finanziati dallo Stato stesso nel quadro della legge n. 413/98.

Se si fa eccezione di detto intervento, negli altri anni la contribuzione dello Stato si limita all'importo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate versata dall'Agenzia delle dogane secondo le leggi vigenti.

Gli importi della tabella n. 4 perciò espongono l'andamento di detta

movimentazione in ciascuno degli anni in esame[6].

Quanto alle altre entrate contributive, la Regione Sicilia ha erogato un contributo ordinario ai sensi della L.R. n. 23 del 1973, (tranne nel 2001[7]) ed in misura del tutto esigua, mentre più consistente è risultato l'intervento del Comune di Palermo di 450 milioni l'anno; il contributo di funzionamento dell'Amministrazione provinciale di Palermo di 150 milioni negli ultimi anni è stato erogato secondo una specifica finalizzazione (l'incentivazione del traffico crocieristico e dei containers).

Altri enti non hanno assicurato all'Autorità alcuna entrata e gli importi esposti nella tabella n. 4 in realtà corrispondono alla quota parte di spese generali e di progettazione, come innanzi già chiarito in ordine all'importo di 2,75 miliardi del 2001.

In tale quadro l'incidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate correnti è risultata perciò elevata e appare quindi doverosa l'analisi di esse.

[6] La inesistenza di tale entrata nel 1997 si ricollega al fatto che fino a tale anno l'entrata in esame veniva allocata nelle entrate in conto capitale.

[7] La ragione va ricercata nella asserita dimenticanza della Regione circa l'inserimento in bilancio della spesa da erogare all'Autorità portuali.

Tabella n. 4

Analisi della parte corrente

(importi in milioni di lire)

ENTRATE

DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI	1997	1998	1999	2000	2001
Titolo I - Entrate correnti					
- da parte dello Stato	0	97	103	108	100
- da parte delle Regioni	100	100	100	71	0
- da parte dei Comuni e delle Prov.	450	450	555	600	550
- da parte di altri Enti	0	0	0	115	2.752
Totale	550	647	758	894	3.402
Titolo II - Altre entrate					
- derivanti dalla vendita di beni e della prestazioni di servizi	6.669	5.977	3.754	4.571	5.031
- redditi e proventi patrimoniali	3.574	5.306	4.916	4.435	4.893
- poste correttive e comp. di spese correnti	4.549	3.096	7.335	3.555	3.377
- non classificabili in altre voci	295	430	1.637	336	308
Totale	15.087	14.809	17.642	12.897	13.609
Totale entrate correnti	15.637	15.456	18.400	13.791	17.011

SPESE

DETTAGLIO SPESE CORRENTI	1997	1998	1999	2000	2001
Titolo I - Spese correnti					
- per gli organi dell'Ente	291	324	348	351	366
- per il personale in attività di servizio	5.024	4.512	4.743	4.769	4.983
- per l'acquisto di beni di consumo e servizi	8.456	7.698	10.229	7.058	11.858
- trasferimenti passivi	0	0	94	135	90
- oneri finanziari	1	9	466	0	
- oneri tributari	1.353	616	353	373	430
- poste correttive e comp. di spese correnti	12	23	8	0	3
- non classificabili in altre voci	1	245	1.640	0	50
Totale	15.138	13.427	17.881	12.686	17.780
Totale spese correnti	15.138	13.427	17.881	12.686	17.780

11. Le entrate proprie: la vendita di beni e le prestazioni di servizi.

11.1. La suindicata vendita di beni – che assieme alle prestazioni di servizi costituisce la più cospicua delle tre tipologie di entrate proprie – assume peraltro rilievo problematico in ragione della sua natura, da ricollegare alla pregressa attività imprenditoriale.

La dismissione, invero, dei relativi beni e infrastrutture, ai sensi dell'art. 20, c. 2 della legge di riordino n. 84/1994, non è ancora integralmente avvenuta, in quanto – dopo la trasformazione dell'organizzazione portuale in s.r.l. unipersonale (Organizzazione Servizi Portuali)[8] – residuano dei beni mobili che l'Ente non riesce a cedere a titolo oneroso (neanche in leasing) o ad affittare, nonostante i ripetuti tentativi esperiti[9] e ciò verosimilmente per la disincentivazione costituita dalla presenza di varie unità esuberanti di personale, che per legge sono da utilizzare dai cessionari assieme ai beni ed infrastrutture rilevate.

D'altra parte, non si configura prossima la cessazione delle attuali 20 unità delle medesime che si attesta sui 52 anni circa.

La soluzione di tale situazione non appare del resto realizzabile in carenza di misure normative dirette a consentire in casi del genere un definitivo esodo anticipato mediante incentivazione economica, pari ad un importo corrispondente ad un certo numero di annualità; in tale ipotesi conseguirebbero un risparmio per l'Autorità e un superamento dell'attuale ostacolo alla completa dismissione di beni che erano utilizzati quando la istituzione portuale era abilitata a svolgere attività imprenditoriale e che non sono appetibili da parte delle imprese, che, per legge (art. 20) devono

[8] Sulla aticipità di tale società e sulle vicende relative si veda il successivo paragrafo 11.4.

[9] Si indicano le date relative a gare andate deserte per l'alienazione di mezzi meccanici:

- 15 e 16 settembre 1998 (alienazione gru), 3 marzo 1999 (affitto gru), 29 ottobre 1999 (affito gru con ribasso del 20%);
- 27 e 28 novembre 1999 (affito gru semoventi);
- 3 novembre 1999 (alienazione mezzi meccanici);
- 10 aprile 2001 e 24 novembre (alienazione 4 gru Ceretti);
- 3 marzo 2002: demolizione gru Ceretti e Tanfani, da tempo fuori uso.

accollarsi anche il relativo personale.

Va al riguardo tenuto presente inoltre che non raramente detti beni comportano spese (oltre che di ordinaria anche) di straordinaria manutenzione, come, ad esempio, quelle sopportate per le parti meccaniche ed elettriche delle gru a quadrilatero Reggiane, rispettivamente, per 230 e 130 milioni (cfr. parere n. 1 espresso dal Comitato portuale in data 23.2.2001).

Ora, in attesa della completa dismissione, detti beni possono per legge ancora essere utilizzati secondo la loro specifica destinazione e da ciò derivano entrate, che, nonostante la loro progressiva contrazione a decorrere dal 1998 (-82,7%) sono state 151,4 milioni nel 1999, circa 95 milioni nel 2000 e 120,5 milioni nel 2001.

11.2. La preponderante aliquota delle risorse proprie in esame deriva dalla prestazione di servizi e tra questi, in particolare, dalla fornitura di acqua in banchina (anche se ai 1.540 milioni del 2001 si contrappongono i 3.173 milioni del 1997) e dai servizi generali resi dall'Autorità; si pensi alle entrate relative al diritto fisso per i passeggeri e i croceristi, passate da 1,37 miliardi circa (1997) a 2,85 miliardi (2000) e 2,84 miliardi (2001), grazie all'incremento delle relative unità ma anche dell'entità di detto diritto fisso.

Il resto delle risorse in esame proviene dall'uso della passerella mobile, dall'uso di magazzini e spazi portuali dalla fornitura dell'energia elettrica alle società, agli utenti ed ai concessionari operanti in porto etc.

Al riguardo va sottolineato che l'Ente si è avvalso della deroga (contenuta nell'art. 23, c. 5 della legge n. 84/1994) alla regola posta con l'art. 6, c. 5 della legge medesima, per la quale la fornitura (a titolo oneroso) agli utenti portuali dei servizi di interesse generale (all'uopo individuati dal Ministro vigilante con d.m. 14.11.1994) deve essere affidata in concessione dalle autorità portuali ad apposite imprese e non gestita direttamente.

È proseguita perciò la gestione diretta da parte dei servizi di interesse generale prima curata dall'Ente e in particolare: dei servizi idrico,

d'illuminazione, di pulizia delle aree portuali, telefonico alle navi, di assistenza ai passeggeri e di gestione della stazione marittima.

Dall'insieme di detti servizi d'interesse generale e delle cennate vendite derivano le risorse proprie in esame, che ovviamente sono al lordo dei costi corrispettivi.

Una valutazione economica costi-ricavi è contenuta nel successivo paragrafo 30 dal quale emergono profitti, e perdite in ordine a vari settori innanzi indicati, al di la delle sole entrate fin qui considerate.

11.3. Quanto agli indicatori di velocità di riscossione e di smaltimento dei residui, dall'unita tabella n. 5 emergono con riguardo al primo, livelli accettabili, se si fa eccezione per il 2001, nel quale la riscossione di competenza è stata pari alla metà degli accertamenti; questi sono risultati superiori alle previsioni in tutte le tipologie delle corrispondenti entrate; nel complesso il relativo importo peraltro è stato inferiore a quello di qualche altro anno (1997 in particolare).

La mancata riscossione entro l'esercizio di un quarto circa della somma accertata (nel 2001 giunta alla metà) è stata fronteggiata negli anni successivi grazie ad un tasso di smaltimento dei residui attestatosi su livelli discreti; tuttavia l'ammontare complessivo dei medesimi (di competenza e pregressi) ha registrato solo fino al 1999 una contrazione (da 2.347,5 milioni dell'inizio del 1997 a 1.388,58 milioni), mentre nell'ultimo biennio è emersa una inversione di tendenza con 1.710,7 milioni nel 2000, quasi raddoppiatisi poi nel 2001).

Tabella n. 5

La dinamica della riscossione

Anno	Indice della velocità di riscossione	Indici di smaltimento dei residui
1997	0,72	0,78
1998	0,79	0,71
1999	0,77	0,56
2000	0,73	0,63
2001	0,50	0,63

11.4. Lo stato della dismissione dei beni e delle infrastrutture.

L'esposta incompleta dismissione dei beni e attrezzature portuali obbliga ad accennare alla singolare attuazione data dall'Ente alla disciplina contenuta nell'art. 20, c. 2 della legge di riordino n. 84/1994.

Si richiama quanto esposto nel precedente referto (par. 2.7) che cioè, previo valore di stima - dato da due periti esterni all'uopo incaricati (il compenso fu di 112,6 milioni) alle attrezzature e beni da dismettere per 15,4 miliardi - fu costituita nel giugno 1995 la società a socio unico "Organizzazione Servizi Portuali (OSV)" con capitale sociale di 99 milioni (fino alla metà del 1998 peraltro non era stato possibile effettuare alcuna dismissione traslativa delle attività ai sensi dell'art. 20, c. 2 della L. n. 84/1994).

Successivamente nello stesso anno è avvenuta la dismissione del Terminal Contenitori del Puntone della gru e dei mezzi meccanici necessari, mediante concessione - previa gara - avente la durata fino al 30 gennaio 2006 e previsione di un canone annuo di 433,1 milioni a carico della concessionaria New Port s.r.l.

Appare singolare che all'atto della costituzione di detta società unipersonale (con unico socio costituito dalla Organizzazione portuale) il

conferimento alla medesima si sia limitato ai cennati 99 milioni e non abbia compreso anche i beni e attrezzature che erano state all'uopo sottoposte a stima e valutate per 15,4 miliardi, ai fini della dismissione.

Ad ogni modo, questa è avvenuta ugualmente ad opera dell'Autorità, sia pure limitatamente al Terminal Contenitori del Puntone, affidato in concessione come già accennato, e, se non ha ancora trovato completamento, le cause vanno ricercate non nella natura giuridica del soggetto dismittente, ma nelle ragioni innanzi indicate (il disincentivo nei confronti delle imprese private all'acquisizione di detti beni, costituito dall'obbligo previsto nell'art. 20 della legge di riordino di rilevare anche le unità di personale ad essi addetti).

A conclusione, va accennato che dai documenti di bilancio e da specifica informativa inviata, a richiesta, dall'Autorità risulta che il cennato capitale sociale iniziale di 99 milioni, si è poi ridotto a 61,2 milioni alla fine del 1996 e quindi a 51,8 milioni (1998) e a 20,14 milioni (2001) - verosimilmente in relazione alle spese generali della società stessa da correlare a specifica attività di dismissione - e che con decreto presidenziale n. 153 del 15 giugno 2002 "si è proposto di porre in vendita la quota societaria, per la quale si è avuta manifestazione di interesse da una costituenda cooperativa di dipendenti e da un gruppo di imprenditori portuali per accedere alla gestione dell'attività di impresa portuale"

La Corte valuta quanto mai opportuna siffatta determinazione, che appare destinata a porre fine alla esposta singolare applicazione della normativa in materia.

12. Le entrate proprie: i redditi e i proventi patrimoniali.

12.1 La gestione del demanio marittimo - che assicura la quasi totalità delle suindicate entrate (esigue sono infatti le risorse provenienti dall'affitto di beni patrimoniali e dai depositi bancari) - dovrebbe costituire in prospettiva la principale entrata propria dell'Autorità; si consideri poi che, appena avvenuti

la dismissione completa delle attività e infrastrutture, nonché l'assorbimento degli esuberi, è affidata in concessione ai sensi dell'art. 6, c. 5 della legge di riordino n. 84/1994 anche la fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi d'interesse generale.

Ad ogni modo, degli importi esposti nella tabella n. 4, come redditi e proventi patrimoniali, le entrate demaniali sono costituite dai seguenti valori (espressi in milioni) attinenti al numero di rapporti concessori, di seguito indicati:

- 1997: 3.410,7 mil. ; n. 177
- 1998: 4.870,2 mil. ; n. 187
- 1999: 4.440,0 mil. ; n. 174
- 2000: 4.175,6 mil. ; n. 159
- 2001: 4.623,5 mil. ; n. 168

Richiamati i cenni contenuti alla fine del successivo paragrafo 20.2 circa l'articolazione delle cennate entrate per canoni demaniali tra i vari settori dello scalo (tra questa primeggia quello commerciale) va sottolineato che l'incremento dei canoni registratosi nel 1998 si ricollega al rilascio di talune importanti concessioni previa gara come quelle:

- in favore della New Port srl, in esito alla gara indetta per la gestione del terminal contenitore, di durata novennale con un canone annuo di oltre 433 milioni;
- in favore della Commissionaria Petroli s.r.l. per la gestione dell'impianto di bunkeraggio per navi (durata quadriennale e canone annuo di 255,5 milioni);
- in favore della spa Grandi Navi veloci per la sosta di autocarri destinati all'imbarco sulle navi di linea (durata annuale e canone annuo di 108,6 milioni).

Tra le più importanti (ai fini dell'entità dei canoni) concessioni rilasciate negli anni successivi vanno in particolare ricordate quelle relative: all'occupazione di specchi acquei a mezzo di navi in disarmo e di spazi in banchina a mezzo merci (131,7 milioni nel 1999), al deposito di veicoli,

contenitori, attrezzature e merci da e per vani proprie da parte della concessionaria Atlantica s.p.a. (64,4 milioni annui dal 2000 al 2003) e all'uso di porzione del magazzino frigorifero in via Filippo Patti per depositi merci da parte della Concessionaria Aosta e Creta (canone annuo 54,8 milioni nel 2001).

12.2 Quanto alla concessione di aree e banchine demaniali nei confronti delle imprese autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali, la perdurante carenza del regolamento ministeriale previsto nell'art. 18, c. 1 della legge di riordino n. 84/1994 – della quale è cenno nel precedente paragrafo 3.5 – ha determinato l'applicazione della normativa antecedente alla legge n. 84, così come previsto dalla L. n. 647/1998, che ha introdotto nell'art. 20 della legge di riordino il seguente comma 5 "fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".

A tal riguardo la entità dei canoni demaniali nei confronti dei terminalisti concessionari di aree e banchine è stata fissata – secondo quanto asserito dall'Ente – in conformità a misure preventivamente determinate con provvedimento del Comitato portuale e all'uopo aggiornate.

12.3 L'attività autorizzatoria all'esercizio di impresa portuale – i cui canoni, peraltro non sono di rilevante entità – ha avuto inizio nel 1998 con cinque autorizzazioni – delle quali due relative a operazioni portuali per conto terzi – e dai documenti integrativi del bilancio emerge che è stato predeterminato, sentita la commissione consultiva locale in cinque il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate in ogni anno, avuto riguardo alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico e della assicurazione della massima concorrenza nel settore, come disposto nel comma 7 dell'art. 16 della legge di riordino.

Anche negli anni successivi le autorizzazioni rilasciate sono state cinque.

12.4 Quanto alla dinamica delle entrate demaniali - cfr. tab. n. 6 - è risultato accettabile l'indicatore di velocità di riscossione, mentre del tutto insoddisfacente quello relativo allo smaltimento dei residui, che, perciò, sono lievitati fino a superare il raddoppio (3.162 milioni nel 2001) rispetto al 1996 (1.412 milioni).

Tabella n. 6

La dinamica delle riscossioni

	Indice di velocità di riscossione	**Indice di smaltimento dei residui**
- 1997:	0,85	0,11
- 1998:	0,82	0,33
- 1999:	0,77	0,10
- 2000:	0,89	0,17
- 2001:	0,85	0,09

L'esposta situazione sottende un contenzioso notevole in materia, derivante da difficoltà di talune imprese concessionarie a corrispondere il canone, a fronte delle quali intanto l'Autorità dovrebbe con maggiore puntualità procedere alla dichiarazione di decadenza (art. 47 c.n.), all'applicazione di indennità per occupazione *sine titulo* (art. 8 L. n. 494/93) e ad altre eventuali misure reattive consentite dall'ordinamento, ma al contempo sperimentare, ove ritenuto possibile, eventuali soluzioni transattive e rateizzative.

Dei cennati 3.162 milioni di residui pregressi in atto al 31 dicembre 2001 l'aspetto più rilevante è costituito invero dalla parte di essi più lontana nel tempo avuto riguardo all'anno d'insorgenza (1993 per oltre 407 milioni, 1995 per quasi 205 milioni, 1998 per 605 milioni e 1999 per 883 milioni) e l'aspetto più singolare è dato anche dalla non insolita specifica qualificazione

giuridica del concessionario moroso (Genio civile, Guardia di finanza, Circoscrizione doganale, Comando vigili del fuoco), anche se nei confronti di tali concessionari l'Autorità ha assicurato di avere attivato dei giudizi per il recupero di canoni demaniali pregressi fino al 1993.

13. Le entrate correttive e compensative e il loro ruolo in tema di autonomia finanziaria dell'Autorità

13.1 Gli importi esposti nella tabella 4 si ricollegano alla convenzione – prevista nell'art. 6, c, 1, lett. b) della legge di riordino n. 84/1994 – stipulata tra l'Autorità e il Ministero dei lavori pubblici per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale e per il mantenimento dei fondali.

Quanto agli interventi manutentori ordinari rilevano quelli relativi al servizio di illuminazione portuale, di pulizia e sgombero delle aree portuali e di pulizia degli specchi acquei: l'importo si è attestato su un livello di poco inferiore ad un miliardo in ciascun esercizio.

La parte prevalente dell'entrata in esame è finalizzata alla manutenzione straordinaria, sovente non coperta per intero dall'intervento finanziario statale, che perciò l'Autorità ha integrato con fondi propri.

L'utilizzo specifico delle relative somme trova indicazione nelle relazioni amministrative ai consuntivi, e nelle relazioni annuali dell'Ente cui si fa rinvio.

Nella presente sede pare sufficiente indicarne gli importi annuali: (espressi in miliardi) corrispondenti alle entrate per interventi di straordinaria manutenzione: 3,4 (1997); 2,1 (1998); 2,2 (1999); 2,3 (2000) e 2,3 (2001).

13.2 Il ruolo esatto delle entrate in esame rende necessaria la disamina della puntualizzazione, della quale è cenno alla fine del paragrafo 9 in tema di metodologie concernenti il calcolo dell'autonomia finanziaria dell'Autorità.

Nella allegata appendice e nel paragrafo 10 si è individuata detta autonomia secondo la tradizionale procedura costituita dal rapporto tra

entrate correnti - diminuite da quelle per trasferimenti correnti - e il totale delle entrate correnti.

In tal modo le entrate per trasferimenti correnti sono state individuate - in base alla stessa terminologia del bilancio - in quelle contributive, risultando tutte le altre assimilate alle entrate proprie: seguendo tale criterio l'indicatore di autonomia finanziaria è risultato del livello elevato esposto nella stessa appendice.

Del resto siffatto criterio si armonizzerebbe con lo stesso testo normativo del citato art. 6, c. 1 lett. b) della legge n. 84/1994, che non qualifica come contributo l'intervento del Ministero dei lavori pubblici, (ma come una assunzione da parte del medesimo delle spese manutentorie ivi previste in base ad apposita convenzione, onde in bilancio esse sono qualificate come compensative).

Peraltro, se tale iter argomentativo appare plausibile, per converso, si configura eccessiva l'assimilazione delle entrate in esame tra quelle proprie, non essendo esse, in sé considerate, né contributive, né proprie.

Perciò, secondo un criterio che sembrerebbe più aderente alla realtà, la valutazione dell'indice di autonomia finanziaria dovrebbe comportare un calcolo depurato delle entrate in esame, secondo la seguente formula: rapporto tra entrate correnti (depurate dalle poste correttive e dai trasferimenti correnti) e le stesse entrate correnti (depurate dalle entrate per poste correttive).

Le risultanze in termini di autonomia finanziaria non sarebbero sostanzialmente diverse, ma solo leggermente inferiori e cioè: 0,96 (1997); 0,96 (1998); 0,96 (1999); 0,94 (2000); 0,80 (2001); ma sempre, comunque consistenti.

Ove, infine, si volesse optare per l'inquadramento delle entrate correttive e compensative tra quelle contributive in senso lato - e ciò potrebbe trovare un qualche fondamento nella loro integrazione con fondi propri dell'Autorità ai fini della realizzazione delle attività manutentorie - l'indice di autonomia finanziaria